

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, sezione civile, in persona del giudice dott. isi, ha pronunziato la seguente **SENTENZA** riservata all'udienza del . nella causa avente n. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del pubblicata il Giudice di Pace di Barra (NA) **TRA** (C.F.), (NA) alla elettivamente domiciliato in n. . presso lo studio dell'avv. piazza i che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado Appellante E

Augusto n. 162 presso lo studio dell'Avv. Francesco

Napolitano che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di primo grado

Appellata

nonché

domiciliato in Napoli al (

Appellato contumace

Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello ritualmente e tempestivamente notificato ad entrambi gli appellati, il sig.

ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra (NA) 1 , depositata il , con la quale il Giudice adito ha rigettato la domanda (compensando le spese di lite) in relazione alla istanza risarcitoria proposta dal predetto nei confronti della ! s.p.a. e del sig.

per le lesioni personali riportate nel sinistro verificatosi verso le ore del in Napoli, lungo la via del in Napol

ma per esclusiva responsabilità del conducente l'auto di proprietà del convenuto sig.

(assicurata con la convenuto sig.)

quale, nell'immettersi nel flusso della circolazione ripartendo da una posizione di sosta, era andata ad impattare con il suddetto motociclo facendolo sbandare. L'appellante ha impugnato la prefata pronuncia lamentando: 1) la violazione e l'erronea applicazione del disposto dell'art. 2697 comma 1 c.c., nonchè dell'art. 115 c.p.c. e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie; che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso erano risultate precise, circostanziate e pienamente aderenti alle ricostruzioni fattuali contenute introduttivo; che anche la c.t.u. medica aveva del resto riconosciuto il nesso di causalità; che il percorso valutativomotivazionale del G.d.P. era pertanto del tutto errato; 2) che era del tutto illegittimo ed inveritiero l'intero tratto motivo riferito ad ulteriore documentazione (in parte relativa ad altro giudizio interocrso tra altre parti) in quanto fondato sul richiamo di documenti non prodotti dalla compagnia all'atto della costituzione in giudizio, nè nel termine ex art. 320 c.p.c. ; che soltanto all'udienza scadente all'udienza dell'1 fissata per il raccoglimento della prova dell'{ testimoniale la difesa della compagnia aveva prodotto in fotocopie, prontamente disconosciute, due dichiarazioni di terzi rispettivamnte di tale I del . 5 e del 1 del proprietario del motociclo investitore sig.

(prive peraltro dei relativi documenti riconoscimento); che alla udienza di conclusioni e discussione del (nella forma di allegato alla comaprsa conclusionale) la difesa della compagnia aveva prodotto copia informe della sentenza n. del G.d.P. di Barra resa nel gudizio avente ad oggetto il medesimo sinistro e promosso dal sig. (in uno ai verbali di causa del procedimento stesso relativi al raccoglimento della prova testimoniale dell' del e che tutta la succitata documentazione era inutilizzabile ai fini decisori essendo stata tardivamente prodotta dopo la scadenza del termine ex art. 320 c.p.c.; 3) che era palese anche la violazione dell'art. 101 c.p.c. potendo il Giudice tener conto delle prove acquisite in altro giudizio a condizione della rituale acquisizione al giudizio; 4) che peraltro la teste escussa nel suddetto distinto giudizio aveva espressamente riferito che, all'esito della il conducente del motociclo aveva collisione con la ! "sbandato" e poi"sfiorato un passante"; che la sentenza n. non conteneva in ogni caso alcun elemento ostativo

all'accoglimento della domanda risarcitoria del tanto esposto, parte appellante ha chiesto, in totale riforma della sentenza gravata, di accogliere la domanda risarcitoria con conseguente condanna in solido degli appellati al apgamento del complessivo importo di € 2.490,15 a titolo di

emerge che il sinistro si è Barra, nella persona del Dr. verificato unicamente tra il veicolo di proprietà del convenuto ed il motociclo 1 peraltro, ha disconosciuto l'evento così come descritto dal . Di converso, le dichiarazioni rese dal teste indotto da parte attrice, fratello dell'attore, risultano inattendibili, anche perché estremamente generiche e lacunose, tali da non presidiare l'istanza risarcitoria de qua...". Orbene, al di là della innegabile tardività (e conseguente inutilizzabilità) della produzione della documentazione ad della compagnia succitata opera assicuratrice (fatta eccezione per la sentenza n. in , quindi dopo la scadenza del quanto pubblicata il termine assegnato ex art. 320 c.p.c. e prodotta alla prima udienza tenutasi dopo il deposito in cancelleria della medesima, pronuncia nella quale, peraltro, alcun riferimento è operato al previo investimento dell'odierno appellante rispetto alla caduta del conducente il motociclo), non può non condividersi, alla stregua di un sereno vaglio critico delle complessive risultanze probatorie ritualmente acquisite nel corso del giudizio di primo grado, la valutazione del G.d.P. di insufficienza delle prove offerte da parte istante ai fini dell'accoglimento della domanda esperita ed, in particolare, di inattendibilità dell'unico teste escusso, alla luce della evidenziata lacunosità e genericità della

ristoro risarcitorio così quantificata sulla base delle conclusioni della CTU medico-legale espletata in primo grado e, in via gradata, al pagamento del differente importo ritenuto giusto e congruo all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, vinte le spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.

Si è costituita la sola s.p.a. impugnando l'appello e chiedendone il rigetto con vittoria di spese, mentre rimaneva contumace l'altro appellato, benché ritualmente citato.

Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, precisate le conclusioni con note di tratazione scritta, è stata riservata a sentenza all'udienza del . con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..

Ciò premesso, l'appello è infondato e va pertanto respinto.

Invero, è d'uopo premettere che il G.d.p. ha così motivato il rigetto della domanda: "...ed infatti, la dinamica del sinistro descritta nell'atto di vocatio in jus non è convincente in quanto non regge al vaglio critico condotta alla stregua dei risultati dell'inchiesta istruttoria, in particolare delle dichiarazioni testimoniali, dei documenti prodotti, dei rilievi fotografici versati in atti, nonché delle deduzioni logiche. Dalla documentazione prodotta, in particolare dalle dichiarazioni rese dalla teste escussa nel giudizio recante RG. N.

conclusosi con la sentenza n. resa dal GDP di

relativa deposizione, stante peraltro la mera compatibilità causale delle lesioni refertate con la descritta dinamica del sinistro affermata dal medico legale nella c.t.u. in atti. Devesi, infatti, osservare, che il teste escusso, peraltro fratello dell'istante e, quindi, non indifferente, ha ricostruito il sinistro de quo in modo alquanto impreciso e, soprattutto, non perfettamente conforme alla descrizione operata dall'attore nella messa in mora stragiudiziale della compagnia e nell'atto introduttivo. In particolare occorre evidenziare che il teste non ha precisato il senso di marcia del veicolo? nel sinistro, nè i punti della prima collisione intervenuta tra l'auto dell'odierno appellato ed il ciclomotore investitore, nè ha indicato con quale parte il motociclo ' avrebbe. colpito di striscio l'istante facendolo cadere a terra. Inoltre, mentre nell'atto introduttivo e nella messa in mora stragiudiziale (in cui non viene stranamente indicato alcun testimone) l'istante allega di essere stato investito di striscio dal motociclo mentre "era intento a percorrere a piedi la detta via", il teste escusso ha, invece, riferito che "ero a piedi lungo la detta via e fermo intento a parlare con i miei fratelli sigg.ri (e (". Il teste ha, inoltre, aggiunto che "nel cadere mio fratello impattava accidentalmente il paraurti di una vettura ferma vicino a noi", circostanza quest'ultima inspiegabilmente non riportata,

nè nell'atto introduttivo nè nella succitata messa in mora in cui si deduce una mera "caduta al suolo" provocata dall'urto di striscio da parte del motociclo. Pertanto, alla stregua di quanto appena evidenziato, appare palese l'inattendibilità estrinseca ed intrinseca dell'unica deposizione raccolta. Dal sin qui argomentato consegue, altresì, il rigetto del gravame che ci occupa non avendo l'istante fornito la prova tranquillante - di cui era certamente onerato ex art. 2697 comma 1 c.c. - dell'effettivo accadimento del sinistro come dedotto in lite.

Anche le spese del presente grado vanno in ogni caso compensate stante l'oggettiva opinabilità in fatto della presente controversia.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Napoli, sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa di appello promossa come in narrativa, così provvede:
- a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- b) compensa le spese del grado;
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115/2002.

Napoli, lì 1

Il Giudice

dott.